

CAMERA DEI DEPUTATI – XVI LEGISLATURA
A.C. 3146-A

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.

Relatori: CALDERISI (per la I Commissione); BITONCI (per la V Commissione).

N. 2.

Seduta del 3 marzo 2010

(Il fascicolo non comprende gli emendamenti ritirati)

ART. 1.

(Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali).

Sopprimerlo.

1. 169. Ria.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1. - *(Modifica dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di enti locali).* - 1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i commi 183, 184, 185 e 186 sono abrogati.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2010, 91 milioni di euro per l'anno 2011, 130 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

1. 31. Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1. - *(Modifica dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di enti locali).* - 1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i commi 183, 184, 185 e 186 sono abrogati.

1. 170. Ria.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 2, comma 183, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 1 milione di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province e di 12 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti: «2011 e 2012, rispettivamente di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1. 32. Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Lovelli.

Al comma 1, primo e secondo periodo, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti: , emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: popolazione residente con le seguenti: spesa effettivamente sostenuta dal singolo ente per gli organi istituzionali, certificata dagli enti medesimi con le modalità indicate dal medesimo decreto.

1. 180. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

1. 150. Lanzillotta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) la figura del direttore generale è soppressa nei comuni e nelle province. Nei comuni capoluogo di provincia e nelle province le funzioni di coordinamento unitario dell'azione amministrativa e di sovrintendenza nella gestione dell'ente sono esercitate da una figura di direzione apicale dell'ente. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la disciplina contenuta negli articoli 98, 102 e 103 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è adeguata con apposito regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dell'interno sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la revisione dello *status* professionale dei segretari comunali e provinciali, articolando tre distinti livelli professionali: il primo riguardante la direzione apicale dei comuni capoluogo di provincia e delle province, con l'attribuzione di funzioni anche di sovrintendenza alla gestione dell'ente; il secondo alla direzione dei comuni aventi popolazione pari o superiore ai 15 mila abitanti e non rientranti nei comuni capoluogo di provincia con l'attribuzione di funzioni anche di sovrintendenza alla gestione dell'ente; il terzo alla direzione dei comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, con l'attribuzione di funzioni anche di carattere gestionale, nonché di sovrintendenza sui sistemi di controllo interno;

b) ripartire l'Albo dei segretari comunali e provinciali in tre sezioni corrispondenti alle tre fasce indicate, prevedendo che alla sezione relativa alla direzione apicale possono accedere i segretari comunali della fascia inferiore previo superamento di una procedura selettiva, nonché coloro che hanno esercitato le funzioni di direttore generale negli enti locali nel quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

c) prevedere l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'unione di comuni, in quanto forma associativa obbligatoria nei comuni sino a 3 mila abitanti.

d) prevedere la revisione dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, al fine di conseguire il contenimento dei costi e la razionalizzazione delle competenze articolate attualmente in più organismi. Disciplinare l'ordinamento dell'Agenzia al fine di assicurare l'autonomia organizzativa e contabile, quale ente strumentale di natura associativa degli enti locali, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico;

e) prevedere la riorganizzazione del funzionamento e dei compiti della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale al fine di conseguire un contenimento dei costi e una razionalizzazione dei soggetti deputati alla formazione dei dipendenti degli enti locali.

***1. 6.** Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino, Ria.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n.191, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) la figura del direttore generale è soppressa nei comuni e nelle province. Nei comuni capoluogo di provincia e nelle province le funzioni di coordinamento unitario dell'azione amministrativa e di sovrintendenza nella gestione dell'ente sono esercitate da una figura di direzione apicale dell'ente. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la disciplina contenuta negli articoli 98, 102 e 103 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è adeguata con apposito regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dell'interno sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la revisione dello *status* professionale dei segretari comunali e provinciali, articolando tre distinti livelli professionali: il primo riguardante la direzione apicale dei comuni capoluogo di provincia e delle province, con l'attribuzione di funzioni anche di sovrintendenza alla gestione dell'ente; il secondo alla direzione dei comuni aventi popolazione pari o superiore ai 15 mila abitanti e non rientranti nei comuni capoluogo di provincia con l'attribuzione di funzioni anche di sovrintendenza alla gestione dell'ente; il terzo alla direzione dei comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, con l'attribuzione di funzioni anche di carattere gestionale, nonché di sovrintendenza sui sistemi di controllo interno;

b) ripartire l'Albo dei segretari comunali e provinciali in tre sezioni corrispondenti alle tre fasce indicate, prevedendo che alla sezione relativa alla direzione apicale possono accedere i segretari comunali della fascia inferiore previo superamento di una procedura selettiva, nonché coloro che hanno esercitato le funzioni di direttore generale negli enti locali nel quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

c) prevedere l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'unione di comuni, in quanto forma associativa obbligatoria nei comuni sino a 3 mila abitanti.

d) prevedere la revisione dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, al fine di conseguire il contenimento dei costi e la razionalizzazione delle competenze articolate attualmente in più organismi. Disciplinare l'ordinamento dell'Agenzia al fine di assicurare l'autonomia organizzativa e contabile, quale ente strumentale di natura associativa degli enti locali, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico;

e) prevedere la riorganizzazione del funzionamento e dei compiti della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale al fine di conseguire un contenimento dei costi e una razionalizzazione dei soggetti deputati alla formazione dei dipendenti degli enti locali.

***1. 168.** Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 1-bis.

****1. 151.** Fontanelli, Giovanelli, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Lovelli.

Sopprimere il comma 1-bis.

****1. 163.** Cambursano, Favia, Borghesi.

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

1-bis. All'articolo 2, comma 185, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «pari a un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «pari a un quinto».

1. 164. Favia, Borghesi, Cambursano.

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

1-bis. All'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «pari a un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «pari a un quarto»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia».

1. 500. Le Commissioni.

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della determinazione del numero massimo degli assessori comunali e provinciali di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri comunali e provinciali sono computati il sindaco e il presidente della provincia.»

1. 152. De Pasquale.

Al comma 1-ter, capoverso 185-bis, alinea, premettere il seguente periodo: I circondari provinciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono soppressi.

1. 501. Le Commissioni.

Al comma 1-quater, lettera b), dopo le parole: difensore civico comunale *aggiungere le seguenti:* , per i comuni con popolazione inferiore a cinquecentomila abitanti,

1. 153. Zaccaria, Giovanelli, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Al comma 1-quater, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei comuni sottoposti alla disciplina del patto di stabilità resta salva la possibilità di prevedere, nello statuto, la figura del difensore civico ove allo stesso sia conferito un trattamento economico non superiore al 30 per cento dell'indennità lorda di carica prevista per gli assessori dei comuni medesimi.

1. 181. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1-quater, sostituire la lettera c) con la seguente: :

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) razionalizzazione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo i seguenti principi: i comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento comunale; i comuni con popolazione al di sotto dei 250.000 abitanti e i comuni capoluogo di provincia possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento comunale; i comuni con popolazione al di sotto dei 100.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento comunale purché i relativi incarichi siano svolti senza corresponsione di indennità; sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

1. 154. Giovanelli, Fontanelli, Mattesini, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Al comma 1-quater, lettera c), dopo le parole: 250.000 abitanti aggiungere le seguenti: e per i comuni capoluogo di provincia.

1. 171. Ciccanti, Tassone, Galletti.

Al comma 1-quater, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) soppressione dei circondari provinciali, ove istituiti;».

1. 8. Occhiuto, Galletti.

Al comma 1-quater, lettera d), sostituire le parole: 100.000 abitanti con le seguenti: 250.000 abitanti.

1. 155. Lanzillotta.

Al comma 1-quater, lettera d), sostituire le parole: 100.000 abitanti con le seguenti: 65.000 abitanti.

1. 156. Giovanelli, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Al comma 1-quater, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e nei comuni capoluogo di provincia.

1. 172. Ciccanti, Tassone, Galletti.

Al comma 1-quater, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , a condizione che il regolamento comunale attribuisca alle circoscrizioni comunali medesime funzioni di gestione dei servizi di prossimità e non funzioni meramente consultive e partecipative.

1. 157. Lanzillotta.

Al comma 1-quater, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: . Negli enti sottoposti alla disciplina del patto di stabilità, il sindaco e il presidente della provincia possono conferire al segretario le funzioni di direttore generale, affinché provveda ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente e sovrintenda alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

1. 182. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1-quater, sopprimere la lettera e).

***1. 158.** Lanzillotta.

Al comma 1-quater, sopprimere la lettera e).

***1. 165.** Borghesi, Cambursano, Favia.

Al comma 1-quater, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) alla lettera e), le parole da: «facendo salvi» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto».

1. 502. Le Commissioni.

Al comma 1-quater, lettera e), dopo le parole: 27 dicembre 1953, n. 959 aggiungere le seguenti:, e dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 31, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1. 159. Lovelli.

Sopprimere il comma 1-quinquies.

***1. 160.** Bressa, Baretta, Mariani, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Ceccuzzi, Graziano.

Sopprimere il comma 1-quinquies.

***1. 161.** Fallica, Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 1-quinquies.

***1. 173.** Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino, Ria, Delfino.

Al comma 1-sexies, sopprimere la lettera a).

1. 162. Lanzillotta.

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere i seguenti:

1-septies. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, è fatto obbligo ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento del suddetto limite demografico. All'unione di comuni è affidato l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, in particolare di quelli amministrativi, anagrafici, contabili e tecnici.

1-octies. In ciascuno dei comuni costituenti l'unione di cui al comma 1-sexies è assicurato il funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni.

1-novies. I comuni provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 166. Borghesi, Cambursano, Favia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e) con le seguenti: al comma 184.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il divieto di nomina del direttore generale di cui al comma 186 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, opera esclusivamente nei comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti. Il divieto di istituzione delle circoscrizioni di decentramento opera nei comuni inferiori a 300.000 abitanti. Negli altri comuni le circoscrizioni di decentramento possono essere istituite solo a condizione che il regolamento comunale attribuisca ad esse funzioni di gestione dei servizi di prossimità e non funzioni meramente consultive o partecipative.

1. 2. Lanzillotta.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: e 186 fino alla fine del comma con le seguenti: , 185 e 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 2011 ai singoli enti per i quali ha avuto luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

1. 174. Ria.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, lettera e), dopo le parole: «enti locali» sono aggiunte le seguenti: «, esclusi quelli che operano in totale autonomia economico-finanziaria».

1. 17. Marchi, Ghizzoni, Miglioli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine dell'equa ripartizione della riduzione del contributo ordinario prevista dal presente articolo, entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, gli enti locali trasmettono, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, la certificazione della riduzione di spesa effettivamente conseguita a norma dell'articolo 2, commi 183, 184 e 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al Ministero dell'interno. La predetta certificazione deve essere sottoscritta dal responsabile dell'Ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione ed è trasmessa, per la verifica di veridicità, alla Corte dei conti. Entro il 30 giugno del medesimo anno il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a stabilire criteri e modalità per il rimborso agli enti locali della minore mancata riduzione di spesa certificata.

1. 183. Rubinato, Fogliardi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la riduzione del contributo ordinario di cui al presente articolo non si applica agli enti locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino sottodotati per trasferimenti erariali ordinari e consolidati, per abitante, inferiori alla media *pro capite* della fascia demografica di appartenenza, i quali abbiano avuto nel periodo dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento e presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio inferiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ridotto del 15 per cento e un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto della rispettiva classe demografica ridotto del 20 per cento.

1. 184. Rubinato, Fogliardi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, il comma 187 dell'articolo 2 è abrogato.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante la riduzione, in maniera lineare, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per un importo pari a 35 milioni di euro, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto.

Tabella 1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri: legge 230/1998, articolo 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (U.P.B. 21.3.3. - cap. 2185).

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali.

Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria:

decreto legislativo 446/1997, articolo 39, comma 3: Integrazione Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, ecc. (U.P.B. 2.4.2 - cap. 2701).

Soccorso civile.

Protezione civile: decreto-legge 142/1991, articolo 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (U.P.B. 6.2.8 - cap. 7446/p);

legge 225/1992, articolo 1: Istituzione del servizio della protezione civile (U.P.B. 6.2.3 - cap. 2184);

legge 225/1992, articolo 3: Attività e compiti della protezione civile (U.P.B. 6.2.8 - cap. 7447).

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Sostegno al settore agricolo:

decreto legislativo 165/1999 e decreto legislativo 188/2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (U.P.B. 7.1.2. - cap. 1525).

Diritti sociali, solidarietà e famiglia.

Sostegno alla famiglia: decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (U.P.B. 17.3.3. - cap. 2102).

Promozione dei diritti e delle pari opportunità: decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 3: Fondo per le politiche diritti e pari opportunità (U.P.B. 17.4.3. - cap. 2108).

Politiche previdenziali.

Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati: Legge 388/2000, articolo 74 comma 1: Previdenza complementare (U.P.B. 18.1.3 - cap. 2156).

Politiche economico-finanziarie e di bilancio.

Programmazione economico finanziaria e politiche di bilancio: legge 144/1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (U.P.B. 1.2.6. - cap. 7330).

Giovani e sport.

Incentivazione e sostegno alla gioventù: decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (U.P.B. 22.2.3. - cap. 2106).

Turismo.

Sviluppo e competitività del turismo: decreto-legge 262/2006, articolo 2, comma 98, lettera a): Turismo (U.P.B. 23.1.3. - cap. 2107).

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

Fondi da assegnare: legge 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (U.P.B. 25.1.3 - cap. 3026).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo.

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy: legge 68/1997, articolo 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (U.P.B. 4.2.2 - cap. 2531).

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricerca e innovazione.

Ricerca per il settore della sanità pubblica e zoo profilattico: decreto legislativo 502/1992, articolo 12: Fondo ricerca e sperimentazione (U.P.B. 6.2.2. - cap. 3392);

decreto legislativo 267/1993: Riordino Istituto superiore sanità (U.P.B. 6.2.2. - cap. 3443).

Tutela della salute.

Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana: decreto-legge C.P.S. 1068/1947: Contributo all'organizzazione mondiale della sanità (U.P.B. 3.2.2. - cap. 4321);

decreto del Presidente della Repubblica 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (U.P.B. 3.2.2 - cap. 3453).

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale:

legge 285/1997, articolo 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (U.P.B. 4.1.2 - cap. 3527);

legge 328/2000, articolo 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (U.P.B. 4.1.3 - cap. 3671).

Politiche per il lavoro

Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito: legge 296/2006, articolo 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (U.P.B. 1.3.6. - cap. 7682).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'Italia in Europa e nel mondo Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali: legge 7/1981 e legge 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 1.2.1 e 1.2.2 - capitoli vari).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ricerca e innovazione: decreto legislativo 204/1998: Coordinamento, programmazione e valutazione politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (U.P.B. 3.3.6 - cap. 7236).

Istruzione universitaria.

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria: legge 147/1992: Diritto agli studi universitari (U.P.B. 2.1.2. - cap. 1695);

legge 338/2000, articolo 1, comma 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (U.P.B. 2.1.6 - cap. 7273/P).

Sistema universitario e formazione post-universitaria: legge 245/1990: Piano triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (U.P.B. 2.3.2. - cap. 1690);

537/1993, articolo 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (U.P.B. 2.3.2. - cap. 1694/P).

Fondi da assegnare: legge 440/1997 e legge 144/1999, articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (U.P.B. 6.1.3. - cap. 1270).

MINISTERO DELL'INTERNO

Ordine pubblico e sicurezza.

Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica: legge 451/1959: Istituzione del Fondo scorta personale Polizia di Stato (U.P.B. 3.1.1. - cap. 2674).

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia: decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, articolo 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (U.P.B. 3.3.1. - cap. 2668 e cap. 2815).

Soccorso civile:

legge 968/1969 e decreto-legge 361/1995, articolo 4: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (U.P.B. 4.2.1. - cap. 1916).

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti: decreto legislativo n. 140/2005, articolo 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (U.P.B. 5.1.2 - cap. 2311).

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità: legge 979/1982: Difesa del mare (U.P.B. 1.5.2. - capp. 1644, 1646/p);

decreto-legge n. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (U.P.B. 1.5.1 - capp. 1388, 1389/P).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ordine pubblico e sicurezza

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste: legge 721/1954: Fondo scorta capitanerie di porto (U.P.B. 4.1.1. - cap. 2121);

legge 267/1991, articolo 2, comma 1: Attuazione terzo piano nazionale pesca marittima (U.P.B. 4.1.1. - cap. 2179).

Casa e assetto urbanistico.

Politiche abitative: legge 431/1998, articolo 11, comma 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (U.P.B. 3.1.2 - cap. 1690).

MINISTERO DELLA DIFESA

Difesa e sicurezza del territorio.

Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza: regio-decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell'Arma dei Carabinieri (U.P.B. 1.1.1 - cap. 4840).

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari: regio-decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità dei Corpi dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (U.P.B. 1.6.1 - cap. 1253);

decreto legislativo 300/1999, articolo 22, comma 1: Finanziamento Agenzia industrie difesa (U.P.B. 1.6.2. - cap. 1360; U.P.B. 1.6.6. - cap. 7145).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca: legge 267/1991, articolo 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2 - capitoli vari).

Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione: decreto legislativo 454/1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura (U.P.B. 1.5.2. - cap. 2083).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Ricerca e innovazione.

Ricerca in materia di beni e attività culturali: decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 2.1.1. - capp. 2040, 2041, 2043).

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici: legge 77/2006, articolo 4, comma 1: Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO (U.P.B. 1.1.2 - cap. 1442).

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo: legge 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (U.P.B. 1.2.2 e 1.2.6. - capitoli vari).

Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria: legge 190/1975: Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (U.P.B. 1.10.1 - cap. 3610);

decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 1.10.1 - cap. 3611).

1. 43. Ceccuzzi, Nannicini, Cenni.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 187 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano a decorrere dal 2011.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

1. 33. Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Beretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Marchignoli, Benamati.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 187 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 2011.

2-ter. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

1. 28. Vannucci, Baretta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 2, comma 187, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, le parole: «e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane» sono soppresse.

1. 27. Vannucci, Baretta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Ai soli fini di cui al secondo periodo, senza determinare una nuova e diversa classificazione della »Montanità" a legislazione vigente, sono considerati comuni montani i comuni caratterizzati alternativamente da:

a) posizionamento di almeno il 70 per cento della superficie comunale al di sopra dei 500 metri di altitudine sul livello del mare;

b) posizionamento di almeno il 40 per cento della superficie comunale al di sopra dei 500 metri di altitudine sul livello del mare e presenza in almeno il 30 per cento del territorio comunale di una pendenza superiore al 20 per cento.

1. 29. Vannucci, Baretta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, recante norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali, sono aggiunti i seguenti periodi: «È altresì possibile lo svolgimento di un ulteriore turno elettorale ordinario, da svolgersi in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 novembre, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco di comuni capoluogo di provincia o del Presidente della Provincia, verificatesi in data successiva a quelle previste dalla presente legge. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma, i comuni e le Province sciolte per infiltrazione mafiosa ai sensi della normativa vigente».

1. 7. Galletti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, recante norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì possibile lo svolgimento di un ulteriore turno elettorale straordinario, da svolgersi in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 novembre, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco di comuni capoluogo di

provincia o del presidente della provincia».

1. 175. Galletti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. - *(Integrazioni al decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, come modificato dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n. 165, in materia di termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010).* - 1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Qualora le condizioni che rendono necessario il rinnovo dei consigli comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, si verifichino tra il 25 gennaio e il 24 febbraio 2010, le elezioni si svolgono in una data ricompresa, secondo il regime ordinario, tra il 15 aprile e il 15 giugno 2010. Le dimissioni del presidente della provincia o del sindaco, qualora non ancora presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, diventano efficaci ed irrevocabili nel termine fissato dal comma precedente».

1. 01. Vassallo, Benamati, La Forgia, Lenzi, Marchignoli, Zampa, Naccarato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. - All'articolo 1-bis del decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 165, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, per l'anno 2010 qualora le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate dopo il 24 gennaio ed entro il 28 agosto, le elezioni dei consigli comunali e provinciali di cui all'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, si svolgono in un turno annuale straordinario da tenersi in una domenica compresa fra il 15 ottobre e il 15 novembre 2010».

1. 03. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino.

ART. 2.

(Circoscrizioni dei collegi spettanti alle province).

Sopprimerlo.

2. 9. Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Lovelli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 30 novembre 2010 inserire le seguenti: , su proposta delle province,

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: anche in caso di mancata ridefinizione della tabella con le seguenti: dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica, anche in assenza di una proposta delle province.

2. 2. Ciccanti, Tassone, Galletti, Ria.

Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

2. 167. Borghesi, Cambursano, Favia.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

2. 8. Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico.

Al comma 1-bis, lettera b), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.

2. 151. Cambursano, Borghesi, Favia.

ART. 3.

(Interventi urgenti sul contenimento delle spese nelle regioni).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Entro il 31 dicembre 2010 le Regioni riordinano i Consorzi di bonifica e quelli di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, mediante accorpamento o soppressione dei Consorzi esistenti. Le Regioni medesime provvedono all'attribuzione delle funzioni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esercitate dai Consorzi accorpati o soppressi.

1-ter. Trascorso il termine di cui al comma 1-bis il Governo può esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione.

3. 8. Borghesi, Favia, Cambursano.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 2, comma 126, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «31 luglio 2009» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2010»

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C, allegata alla legge 23 dicembre 2009, n.191.

3. 42. Cicu, Marrocu, Schirru, Calvisi, Fadda, Melis, Mereu, Murgia, Nizzi, Palomba, Arturo Parisi, Pes, Pili, Porcu, Testoni, Vella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, fermo il limite massimo di cui al comma 1, gli emolumenti a qualsiasi titolo spettanti ai consiglieri regionali sono graduati in tre fasce determinate in proporzione al numero degli abitanti delle Regioni. Il differenziale tra le singole fasce non è inferiore al 15 per cento.

3. 1. Lanzillotta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per l'anno 2008, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2010.

3. 4. Vannucci.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. *(Regime transitorio dell'autorizzazione paesaggistica)* - 1. Al fine di consentire alle Regioni di procedere all'adozione dei Piani paesaggistici, all'articolo 159, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, avente ad oggetto il regime transitorio per l'autorizzazione paesaggistica, le parole: «31 dicembre 2009», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

3. 0150. Fallica.

ART. 4.

(Disposizioni per la funzionalità degli enti locali).

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i trasferimenti erariali in favore di tali enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-quater, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2010.

***4. 3.** Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino, Ria.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i trasferimenti erariali in favore di tali enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-quater, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2010.

***4. 168.** Osvaldo Napoli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i trasferimenti erariali in favore di tali enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-quater, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2010.

***4. 169.** Borghesi, Cambursano, Favia.

Al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: L'incremento in base al tasso d'inflazione programmato del Fondo ordinario degli enti locali viene totalmente ripartito fra i comuni sottodotati individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

4. 45. Nannicini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è soppresso.

4. 170. Ciccanti.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 23 sono aggiunti i seguenti:

«23-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il Ministero dell'interno attribuisce, in favore di province e comuni, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per fare fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2010, 2011, 2012 e sulla base di una certificazione le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2010-2012.

23-ter. Qualora la quota di avanzo di amministrazione che le province e i comuni interessati abbiano utilizzato nel 2009 o intendono utilizzare per procedere, anche in relazione a quanto disposto dal comma 23-bis, all'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari provenga, in tutto od in parte, da trasferimenti statali pregressi del Ministero dell'interno, spettanti ai suddetti enti e regolarmente compresi nell'elenco dei residui attivi accluso all'ultimo rendiconto annuale approvato, ai predetti enti verranno corrisposti trasferimenti statali pregressi corrispondenti, al massimo, alla somma necessaria per le suddette operazioni di estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti obbligazionari, anche a prescindere dalla definizione delle procedure per l'ottenimento dell'incentivo di cui al comma 23-bis e, comunque, nell'ambito di una integrazione degli stanziamenti di cassa relativi ai predetti trasferimenti statali che, annualmente, non potrà superare l'importo di euro 500 milioni. Col decreto di cui al comma 23-bis sono stabilite le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente comma ripartendo, ove necessario, la suddetta integrazione di cassa in proporzione agli importi richiesti dagli enti locali al Ministero dell'interno entro il termine del 30 aprile 2010 a pena di decadenza.

4.1. Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 23-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come aggiunto dal comma 4, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. 167. Marinello.

Al comma 4, capoverso comma 23, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) alle comunità montane è destinato un contributo pari a 30 milioni di euro, per gli anni 2010, 2011 e 2012, da ripartire in proporzione alla popolazione dei comuni montani come definiti dalle leggi regionali approvate ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'onere di cui al comma 4, lettera c-bis) si provvede: per l'anno 2010, per l'importo di 30 milioni di euro, mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191; per l'anno 2011, per l'importo di 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; per l'anno 2012, per l'importo di 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del

programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. 171. Ceccuzzi, Cenni, Mariani, Nannicini, Sani.

Al comma 4, capoverso comma 23, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) un contributo a favore delle comunità montane, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane in misura pari a 20 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4.1. All'onere di cui al comma 4, lettera *c-bis*) si provvede:

a) per l'anno 2010, mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191;

b) per l'anno 2011, per l'importo di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; e per l'importo di 10 milioni di euro, ai sensi del comma 4.2.

c) per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

4.2. All'Elenco 1 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla voce: «Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali, funzionalità del sistema giustizia», la cifra: «113» è sostituita dalla seguente: «103»;

b) alla voce «Totale» la cifra: «213» è sostituita dalla seguente: «203».

4. 159. Vannucci, Baretta.

Al comma 4, capoverso comma 23, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) alle comunità montane è destinato un contributo pari a 20 milioni di euro, per gli anni 2010, 2011 e 2012, da ripartire in proporzione alla popolazione dei comuni montani come definiti dalle leggi regionali approvate ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'onere di cui al comma 4, lettera *c-bis*) si provvede: per l'anno 2010, per l'importo di 20 milioni di euro, mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi

permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191; per l'anno 2011, per l'importo di 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; per l'anno 2012, per l'importo di 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. 172. Ceccuzzi, Cenni, Mariani, Nannicini, Sani, Lovelli.

Al comma 4, capoverso comma 23, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) alle comunità montane è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro, per gli anni 2010, 2011 e 2012, da ripartire in proporzione alla popolazione dei comuni montani come definiti dalle leggi regionali approvate ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'onere di cui al comma 4, lettera c-bis) si provvede: per l'anno 2010, per l'importo di 10 milioni di euro, mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191; per l'anno 2011, per l'importo di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; per l'anno 2012, per l'importo di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. 173. Ceccuzzi, Cenni, Mariani, Nannicini, Sani, Lovelli.

Al comma 4, dopo il capoverso comma 23, aggiungere i seguenti:

«23-bis. I trasferimenti erariali corrisposti agli enti locali dallo Stato nell'anno 2010, per l'importo complessivo di euro 500 milioni, a titolo di pendenze maturate a seguito dell'applicazione dell'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinate esclusivamente all'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari.

23-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza-Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 23-bis, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma.».

4. 64. Marinello.

Al comma 4, dopo il capoverso comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Qualora la quota di avanzo di amministrazione che le province e i comuni interessati intendono utilizzare per procedere all'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari,

provenza, in tutto od in parte, da trasferimenti erariali pregressi spettanti ai suddetti enti dall'applicazione dell'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e regolarmente compresi nell'elenco dei residui attivi accluso all'ultimo rendiconto annuale approvato, è disposta la corresponsione agli stessi enti interessati di una somma dei citati trasferimenti erariali pregressi corrispondente, al massimo, a quella occorrente per le operazioni di estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti obbligazionari riferite agli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011.».

4. 62. Marinello.

Al comma 4, dopo il capoverso comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Qualora la quota di avanzo di amministrazione che le province e i comuni interessati hanno utilizzato per procedere all'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari, era costituita, in tutto od in parte, da trasferimenti erariali pregressi spettanti ai suddetti enti e regolarmente compresi nell'elenco dei residui attivi accluso all'ultimo rendiconto annuale approvato, agli stessi enti interessati è corrisposta una somma dei citati trasferimenti erariali pregressi corrispondente, al massimo, a quella occorsa per le operazioni di estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti obbligazionari riferite all'esercizio finanziario 2009.».

4. 59. Marinello.

Al comma 4, dopo il capoverso comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Qualora la quota di avanzo di amministrazione che le province e i comuni interessati hanno utilizzato per procedere all'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari, era costituita, in tutto od in parte, da trasferimenti erariali pregressi spettanti ai suddetti enti e regolarmente compresi nell'elenco dei residui attivi accluso all'ultimo rendiconto annuale approvato, agli stessi enti interessati è corrisposta una somma dei trasferimenti erariali pregressi di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, corrispondente, al massimo, a quella occorsa per le operazioni di estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti obbligazionari riferite all'esercizio finanziario 2009.».

4. 63. Marinello.

Al comma 4, dopo il capoverso comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Al fine di garantire gli equilibri finanziari di cassa e di rendere effettivamente utilizzabile l'avanzo di amministrazione degli enti locali interessati, le economie eventualmente accertate per l'anno 2009 sullo stanziamento annuo di 30 milioni di euro di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono utilizzate con carattere di priorità per assegnare, ai comuni e alle province che hanno proceduto nell'esercizio 2009 all'estinzione anticipata dei mutui o prestiti obbligazionari, quote dei trasferimenti erariali pregressi di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, corrispondenti a quelle occorse per le suddette operazioni di estinzione anticipata.».

4. 174. Mannino.

Al comma 4-quater, lettera a), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).

4. 163. Brugger, Zeller, Bressa, Gnechi.

Al comma 4-quater, lettera a), numero 2), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Conseguentemente, alla lettera b), sopprimere le parole: e delle province autonome di Trento e Bolzano.

4. 165. Brugger, Zeller, Nicco, Bressa, Gneccchi.

Al comma 4-quater, lettera b), sopprimere il capoverso 24-ter.

***4. 156.** Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Fontanelli.

Al comma 4-quater, lettera b), sopprimere il capoverso 24-ter.

***4. 175.** Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino, Ria, Delfino.

Al comma 4-quater, lettera b), sopprimere il capoverso 24-ter.

***4. 176.** Favia, Borghesi, Cambursano.

Al comma 4-quater, lettera b), sopprimere il capoverso 24-ter.

***4. 177.** Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

4-quater.1. Al fine di consolidare i trasferimenti erariali compensativi ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno un'apposita certificazione del minore gettito accertato dall'anno 2001 a tutto l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di certificazione. Per i comuni non coinvolti nella riclassificazione catastale in oggetto fino all'anno 2009, resta ferma la possibilità di inviare apposita certificazione entro sei mesi dall'avvenuto minore gettito.

4. 72. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

4-quater.1. Al fine di consolidare i trasferimenti erariali compensativi ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno una apposita certificazione del minore gettito accertato dall'anno 2001 a tutto l'anno 2009. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana apposito decreto. Per i comuni non coinvolti nella riclassificazione catastale in oggetto fino all'anno 2009, resta ferma la possibilità di inviare apposita certificazione entro sei mesi dall'avvenuto minore gettito.

***4. 136.** Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino, Ria, Delfino.

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

4-quater.1. Al fine di consolidare i trasferimenti erariali compensativi ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno una apposita certificazione del minore gettito accertato dall'anno 2001 a tutto l'anno 2009. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana apposito decreto. Per i comuni non coinvolti nella riclassificazione catastale in oggetto fino all'anno 2009, resta ferma la possibilità di inviare apposita

certificazione entro sei mesi dall'avvenuto minore gettito.

***4. 204.** Borghesi, Cambursano, Favia.

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

4-quater.1. Al fine di consolidare i trasferimenti erariali compensativi ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno una apposita certificazione del minore gettito accertato dall'anno 2001 a tutto l'anno 2009. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana apposito decreto. Per i comuni non coinvolti nella riclassificazione catastale in oggetto fino all'anno 2009, resta ferma la possibilità di inviare apposita certificazione entro sei mesi dall'avvenuto minore gettito.

***4. 205.** Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

4-quater.1. Al fine di consolidare i trasferimenti erariali compensativi ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno una apposita certificazione del minore gettito accertato dall'anno 2001 a tutto l'anno 2009. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana apposito decreto. Per i comuni non coinvolti nella riclassificazione catastale in oggetto fino all'anno 2009, resta ferma la possibilità di inviare apposita certificazione entro sei mesi dall'avvenuto minore gettito.

***4. 206.** Graziano.

Dopo il comma 4-quater, aggiungere i seguenti:

4-quater.1. All'articolo 2, comma 127, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole «156 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni di euro».

4-quater.2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-quater.1, pari a 344 milioni di euro, si provvede per il 50 per cento mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e, per l'altro 50 per cento, mediante riduzione dello stanziamento di cui alla tabella C della citata legge n. 191 del 2009, rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze», missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», voce "legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.

4. 208. Favia, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

4-quater.1. All'articolo 2, comma 127, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole «156 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni di euro».

***4. 209.** Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino, Ria, Delfino.

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

4-quater.1. All'articolo 2, comma 127, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole «156 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni di euro».

***4. 210.** Osvaldo Napoli.

Al comma 4-quinquies, sostituire le parole: sono tenuti ad con le seguenti: possono.

****4. 155.** Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Fontanelli.

Al comma 4-quinquies, sostituire le parole: sono tenuti ad con le seguenti: possono.

****4. 179.** Cambursano, Borghesi, Favia.

Al comma 4-quinquies, sostituire le parole: sono tenuti ad con le seguenti: possono.

****4. 180.** Osvaldo Napoli.

Al comma 4-quinquies, sostituire le parole: sono tenuti ad con le seguenti: possono.

****4. 181.** Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino, Ria, Delfino.

Al comma 4-sexies, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. 158. Rubinato, Duilio.

Dopo il comma 4-sexies, aggiungere il seguente:

4-sexies.1. Le risorse non utilizzate di cui all'articolo 7-quater, comma 1, lettera c), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono messe a disposizione per l'anno 2010 con le medesime modalità di cui all'articolo citato.

4. 135. Ciccanti, Tassone, Galletti, Ria.

Dopo il comma 4-sexies, aggiungere i seguenti:

4-sexies.1. Le province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, relativo all'anno 2010, i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009.

4-sexies.2. Le province che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2007-2009 possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 le spese in conto capitale finanziate con avanzo di amministrazione.

4. 126. Ciccanti, Tassone, Galletti, Ria.

Dopo il comma 4-sexies, aggiungere il seguente:

4-sexies.1. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «nonché quella, non locata, dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero - AIRE».

4. 183. Di Biagio, Picchi, Berardi, Angeli.

Al comma 4-septies, lettera a), capoverso 9-bis, dopo le parole: hanno percepito aggiungere le seguenti: risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione di.

4. 157. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Fontanelli.

Al comma 4-septies, lettera a), capoverso 9-bis, dopo le parole: servizi pubblici locali aggiungere le seguenti: , risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.

***4. 104.** Marchi, De Micheli, Fontanelli.

Al comma 4-septies, lettera a), capoverso 9-bis, dopo le parole: servizi pubblici locali aggiungere le seguenti: , risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.

***4. 184.** Osvaldo Napoli.

Al comma 4-septies, lettera a), capoverso 9-bis, dopo le parole: servizi pubblici locali aggiungere le seguenti: , risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.

***4. 185.** Cambursano, Borghesi, Favia.

Al comma 4-septies, lettera a), capoverso 9-bis, dopo le parole: servizi pubblici locali aggiungere le seguenti: , risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.

***4. 186.** Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino, Ria, Delfino.

Al comma 4-septies, lettera a), dopo il capoverso 9-bis, aggiungere il seguente:

«9-ter. Gli enti locali che, avendo approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, hanno escluso, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento sia dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito, possono escludere le medesime voci sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento, sia dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2010 e per il 2011».

4. 116. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino, Ria.

Al comma 4-septies, lettera b), capoverso 7-quater, primo periodo, dopo le parole: Unione europea aggiungere le seguenti: e le risorse provenienti da lasciti o donazioni di persone fisiche o enti privati per la realizzazione di opere pubbliche,

4. 187. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 4-septies, lettera b), capoverso 7-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese relative a:

1) interventi in ambito sociale a sostegno delle famiglie e dei minori;

2) interventi nell'ambito della sicurezza urbana e stradale;

3) interventi urgenti e indifferibili di manutenzione degli immobili comunali e scolastici.

4. 192. Rubinato.

Al comma 4-septies, lettera b), dopo il capoverso 7-quinquies, aggiungere i seguenti:

«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-septies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai Ministeri di competenza e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per la messa in sicurezza del territorio. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».

4. 112. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino, Ria.

Al comma 4-septies, lettera b), dopo il capoverso 7-quinquies, aggiungere il seguente:

«7-sexies. Le spese in conto capitale degli enti locali già finanziate negli esercizi precedenti al 2009, che eccedono i limiti del patto di stabilità interno di cui ai commi da 1 a 9, possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per l'anno 2010 di euro 150 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro 12 mesi dall'anticipazione e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003 valutati in 6 milioni sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 aprile 2010, sentita la Conferenza unificata. Gli enti locali comunicano alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 maggio 2010, le spese che presentano le predette caratteristiche, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari».

4. 105. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino, Ria.

Al comma 4-septies, lettera b), dopo il capoverso 7-quinquies, aggiungere il seguente:

«7-sexies. Nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno 2009 e 2010 della regione Emilia Romagna e della provincia di Rimini sono escluse le spese sostenute dai comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello distaccati dalla regione Marche e aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini.».

4. 110. Galletti, Ciccanti, Tassone.

Al comma 4-septies, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti istituiti nell'anno 2009 i riferimenti temporali del periodo precedente si intendono prorogati di un anno e tale disposizione si applica sia agli enti di nuova istituzione che agli enti che residuano dal distacco dell'ente di nuova istituzione».

4. 115. Ciccanti, Tassone, Galletti, Ria.

Al comma 4-septies, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 21-bis, è aggiunto il seguente:

«21-ter. I comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 15 per cento dell'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2008 risultante dal rendiconto dell'esercizio 2008, oppure per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008».

Conseguentemente, dopo il comma 4-septies, aggiungere il seguente:

4-septies.1. All'onere derivante dall'attuazione della lettera b-bis) del comma 4-septies si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

***4. 200.** Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino, Ria, Delfino.

Al comma 4-septies, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 21-bis, è aggiunto il seguente:

«21-ter. I comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 15 per cento dell'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2008 risultante dal rendiconto dell'esercizio 2008, oppure per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008».

Conseguentemente, dopo il comma 4-septies, aggiungere il seguente:

4-septies.1. All'onere derivante dall'attuazione della lettera b-bis) del comma 4-septies si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

***4. 201.** Graziano.

Al comma 4-septies, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 21-bis, è aggiunto il seguente:

«21-ter. I comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 15 per cento dell'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2008 risultante dal rendiconto dell'esercizio 2008, oppure per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008».

Conseguentemente, dopo il comma 4-septies, aggiungere il seguente:

4-septies.1. All'onere derivante dall'attuazione della lettera b-bis) del comma 4-septies si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale»

dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

***4. 202.** Osvaldo Napoli.

Al comma 4-septies, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 21-bis, è aggiunto il seguente:

«21-ter. I comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 15 per cento dell'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2008 risultante dal rendiconto dell'esercizio 2008, oppure per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008».

Consequentemente, dopo il comma 4-septies, aggiungere il seguente:

4-septies.1. All'onere derivante dall'attuazione della lettera b-bis) del comma 4-septies si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

***4. 203.** Favia, Cambursano, Borghesi.

Al comma 4-septies, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 21-bis, è aggiunto il seguente:

«21-ter. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo e al comma 10 dell'articolo 61 è sospesa per l'anno 2009».

4. 120. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino, Ria.

Al comma 4-septies, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 21-bis, è aggiunto il seguente:

«21-ter. Agli enti commissariati ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nell'anno 2009 e per frazione di anno, non si applicano le disposizioni previste dal comma 20 del presente articolo e dal comma 10 dell'articolo 61».

4. 123. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino, Ria.

Dopo il comma 4-septies, aggiungere i seguenti:

4-septies.1. In considerazione della crisi economico-finanziaria e in osservanza dei principi stabiliti nella legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare all'articolo 21, lettere c) ed e), nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis e di cui al comma 10 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, agli enti locali riconosciuti sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2009 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa e degli equilibri di bilancio a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ove tali enti:

a) abbiano avuto nel periodo 31 dicembre 2004-31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati in anagrafe;

b) presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

c) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridotto del 20 per cento;

d) abbiano rispettato il patto di stabilità per almeno tre annualità nel quinquennio 2004-2008.

4-septies.2. Resta fermo comunque l'obbligo di rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno per l'esercizio 2010.

4-septies.3. In relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma *4-septies.1*, la percentuale di cui al comma 23 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, viene rideterminata per l'anno 2010 con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo, escludendo in ogni caso dal meccanismo di premialità gli enti in condizioni di dissesto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. 182. Rubinato, Baretta, Fogliardi, Viola.

Dopo il comma 4-septies, aggiungere i seguenti:

4-septies.1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, dopo il comma 20, sono aggiunti i seguenti:

«20-bis. In considerazione della crisi economico-finanziaria e dei principi stabiliti nella legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare all'articolo 21 lettere c) ed e), nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale, agli enti locali inadempienti per l'esercizio 2009 che siano sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è comunque consentito impegnare per l'anno 2010 spese correnti per servizi sociali e per la sicurezza urbana, nonché per la manutenzione ordinaria relativa ad edifici comunali e scolastici ed alla viabilità in misura non superiore all'importo annuale dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo esercizio ove tali enti:

a) abbiano avuto nel periodo 31 dicembre 2004-31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati in anagrafe;

b) presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

c) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del

Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridotto del 20 per cento;

d) abbiano rispettato il patto di stabilità per almeno tre annualità nel quinquennio 2004-2008.

20-ter. Resta fermo comunque l'obbligo di rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno per l'esercizio 2010.»

4-septies.2. In relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4-septies.1, la percentuale di cui al comma 23 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, viene rideterminata per l'anno 2010 con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo, escludendo in ogni caso dal meccanismo di premialità gli enti in condizioni di dissesto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. 194. Rubinato, Baretta, Fogliardi, Viola.

Dopo il comma 4-septies, aggiungere i seguenti:

4-septies.1. Sono esclusi dal patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2009 i pagamenti effettuati a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 dicembre 2008 per finanziare progetti di opere pubbliche relative ai settori della spesa sociale, dell'istruzione e della viabilità, a condizione che i predetti enti:

a) abbiano riscontrato nel periodo 31 dicembre 2003-31 dicembre 2008 un incremento demografico superiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati dagli uffici dell'anagrafe;

b) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridotto del 20 per cento;

c) siano sottodotati di risorse ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244;

d) abbiano rispettato il patto di stabilità almeno per tre annualità nel quinquennio 2004-2008.

4-septies.2. All'onere derivante dal comma 4-septies.1 si provvede mediante riduzione lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto:

TABELLA 1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri: legge 230/1998, articolo 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (U.P.B. 21.3.3. - cap. 2185).

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali - *Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria* - decreto legislativo 446/1997, articolo 39, comma 3: Integrazione Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, eccetera (U.P.B. 2.4.2. - cap. 2701).

Soccorso civile.

Protezione civile:

decreto-legge 142/1991, articolo 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (U.P.B. 6.2.8. - cap. 7446/p);

legge 225/1992, articolo 1: Istituzione del servizio della protezione civile (U.P.B. 6.2.3. - cap. 2184);

legge 225/1992, articolo 3: Attività e compiti della protezione civile (U.P.B. 6.2.8 - cap. 7447).

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Sostegno al settore agricolo:

Decreto legislativo 165/1999 e Decreto legislativo 188/2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (U.P.B. 7.1.2. - cap. 1525).

Diritti sociali, solidarietà e famiglia.

Sostegno alla famiglia:

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (U.P.B. 17.3.3. - cap. 2102).

Promozione dei diritti e delle pari opportunità:

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (U.P.B. 17.4.3. - cap. 2108).

Politiche previdenziali.

Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati:

legge 388/2000, articolo 74, comma 1: Previdenza complementare (U.P.B. 18.1.3. - cap. 2156).

Politiche economico-finanziarie e di bilancio.

Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio:

legge 144/1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (U.P.B. 1.2.6. - cap. 7330).

Giovani e sport.

Incentivazione e sostegno alla gioventù:

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (U.P.B. 22.2.3. - cap. 2106).

Turismo.

Sviluppo e competitività del turismo:

decreto-legge 262/2006, articolo 2, comma 98, lettera a): Turismo (U.P.B. 23.1.3. - cap. 2107).

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

Fondi da assegnare:

legge 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (U.P.B. 25.1.3. - cap. 3026).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo.

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy:

legge 68/1997, articolo 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (U.P.B. 4.2.2. - cap. 2531).

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricerca e innovazione.

Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico:

decreto legislativo 502/1992, articolo 12: Fondo ricerca e sperimentazione (U.P.B. 6.2.2. - cap. 3392);

decreto legislativo 267/1993: Riordino Istituto superiore sanità (U.P.B. 6.2.2. - cap. 3443).

Tutela della salute.

Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana:

decreto-legge del Capo Provvisorio dello Stato 1068/1947: Contributo all'organizzazione mondiale della sanità (U.P.B. 3.2.2. - cap. 4321);

decreto del Presidente della Repubblica 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (U.P.B. 3.2.2. - cap. 3453).

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale:

legge 285/1997, articolo 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (U.P.B. 4.1.2. - cap. 3527);

legge 328/2000, articolo 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (U.P.B. 4.1.3. - cap. 3671).

Politiche per il lavoro.

Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito:

legge 296/2006, articolo 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (U.P.B. 1.3.6. - cap. 7682).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'Italia in Europa e nel mondo.

Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali:

legge 7/1981 e legge 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2. - capitoli vari).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ricerca e innovazione:

decreto legislativo 204/1998: Coordinamento, programmazione e valutazione politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (U.P.B. 3.3.6. - cap. 7236).

Istruzione universitaria.

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria:

legge 147/1992: Diritto agli studi universitari (U.P.B. 2.1.2. - cap. 1695);

legge 338/2000, articolo 1, comma 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (U.P.B. 2.1.6. - cap. 7273/P).

Sistema universitario e formazione post-universitaria:

legge 245/1990: Piano triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (U.P.B. 2.3.2. - cap. 1690);

legge 537/1993, articolo 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (U.P.B. 2.3.2. - cap. 1694/P).

Fondi da assegnare:

legge 440/1997 e legge 144/1999, articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (U.P.B. 6.1.3.- cap. 1270).

MINISTERO DELL'INTERNO

Ordine pubblico e sicurezza.

Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica:

legge 451/1959: Istituzione del Fondo scorta personale Polizia di Stato (U.P.B. 3.1.1. - cap. 2674).

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia:

decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, articolo 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (U.P.B. 3.3.1. - cap. 2668 e cap. 2815).

Soccorso civile:

legge 968/1969 e decreto-legge 361/1995, articolo 4: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (U.P.B. 4.2.1. - cap. 1916).

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti:

decreto legislativo n. 140/2005, articolo 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello *status* di rifugiato (U.P.B. 5.1.2. - cap. 2311).

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità:

legge 979/1982: Difesa del mare (U.P.B. 1.5.2. - capp. 1644, 1646/p);

decreto-legge n. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (U.P.B. 1.5.1. - capp. 1388, 1389/P).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ordine pubblico e sicurezza.

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste:

legge 721/1954: Fondo scorta capitanerie di porto (U.P.B. 4.1.1. - cap. 2121);

legge 267/1991, articolo 2, comma 1: Attuazione terzo piano nazionale pesca marittima (U.P.B. 4.1.1. - cap. 2179).

Casa e assetto urbanistico.

Politiche abitative:

legge 431/1998, articolo 11, comma 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (U.P.B. 3.1.2. - cap. 1690).

MINISTERO DELLA DIFESA

Difesa e sicurezza del territorio.

Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza:

regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell'Arma dei Carabinieri (U.P.B. 1.1.1. - cap. 4840).

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari:

regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità dei Corpi dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (U.P.B. 1.6.1. - cap. 1253);

decreto legislativo 300/1999, articolo 22, comma 1: Finanziamento Agenzia industrie difesa (U.P.B. 1.6.2. - cap. 1360; U.P.B. 1.6.6. - cap. 7145).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca:

legge 267/1991, articolo 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2. - capitoli vari).

Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione:

decreto legislativo 454/1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura (U.P.B. 1.5.2. - cap. 2083).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Ricerca e innovazione.

Ricerca in materia di beni e attività culturali:

decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 2.1.1. - capp. 2040, 2041, 2043).

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici:

legge 77/2006, articolo 4, comma 1: Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO (U.P.B. 1.1.2. - cap. 1442).

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo:

legge 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (U.P.B. 1.2.2. e 1.2.6. - capitoli vari).

Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria:

legge 190/1975: Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (U.P.B. 1.10.1. - cap. 3610);

decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 1.10.1. - cap. 3611).

4. 195. Rubinato, Baretta, Fogliardi, Viola.

Sopprimere il comma 4-novies.

4. 150. Lanzillotta.

Al comma 4-novies, sostituire le parole da: in relazione *fino a:* 9 novembre 2001, n. 401, *con le seguenti:* per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, per la bonifica degli edifici pubblici dall'amianto, per la salvaguardia idraulica ed idrogeologica del territorio e per la messa in sicurezza della viabilità di competenza,

4. 190. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 4-novies, dopo le parole: 9 novembre 2001, n. 401, *aggiungere le seguenti:* , nonché gli interventi necessari per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, per la bonifica degli edifici pubblici dall'amianto, per la salvaguardia idraulica ed idrogeologica del territorio e per la messa in sicurezza della viabilità di competenza,

4. 191. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 4-novies, dopo le parole: 9 novembre 2001, n. 401, *aggiungere le seguenti:* nonché interventi necessari alla messa in sicurezza, ristrutturazione e ampliamento degli edifici scolastici necessari alla sicurezza stradale.

***4. 166.** Borghesi, Favia, Cambursano.

Al comma 4-novies, dopo le parole: 9 novembre 2001, n. 401, *aggiungere le seguenti:* nonché interventi necessari alla messa in sicurezza, ristrutturazione e ampliamento degli edifici scolastici necessari alla sicurezza stradale.

***4. 193.** Rubinato.

Sopprimere il comma 4-decies.

4. 161. Mariani.

Al comma 4-decies, primo periodo, dopo le parole: 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, *aggiungere le seguenti:* e all'articolo 14-bis, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ferme restando le quote riconosciute ai comuni, ai sensi dell'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 2009,

n. 191, è riconosciuta alle regioni e alle province una quota della differenza tra il ricavato derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati, per il conferimento nei fondi immobiliari, e il valore patrimoniale iniziale degli stessi, compresa, rispettivamente, tra il 3 e il 5 per cento e tra l'1 e il 3 per cento. Ai fini della valorizzazione degli immobili militari, ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono riconosciute ai comuni, alle regioni e alle province le medesime quote previste dal presente comma e dall'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

4. 188. Gioacchino Alfano.

Al comma 4-decies, sopprimere il secondo periodo.

4. 162. Mariani.

Al comma 4-decies, sostituire il secondo periodo con i seguenti: La determinazione finale della conferenza dei servizi è recepita nel piano delle alienazioni e valorizzazioni la cui approvazione, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, costituisce autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale con le limitazioni e le prescrizioni di cui all'articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.

4. 189. Causi.

Al comma 4-decies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'atto del conferimento degli immobili ai fondi di investimento è riconosciuta al Ministero della difesa una quota non inferiore al 20 per cento del valore patrimoniale iniziale degli immobili stessi.

4. 160. Vannucci, Ruggia.

Dopo il comma 4-decies, aggiungere il seguente:

4-undecies. L'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è abrogato.

4. 207. Velo.

Dopo il comma 4-decies, aggiungere il seguente:

4-undecies. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, i commi 8-octies e 8-novies sono sostituiti dai seguenti:

«8-octies. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, alle violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissione e pubblicità commesse dal 1° gennaio 2005 mediante affissioni di manifesti politici, ovvero di striscioni e mezzi simili, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.

8-novies. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico del committente responsabile».

4. 211. Rubinato, Fogliardi.

Dopo il comma 4-decies, aggiungere il seguente:

4-undecies. Al comma 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica» sono aggiunti i seguenti periodi: «La deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni è trasmessa alla Provincia e alla Regione per la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle stesse. La procedura di verifica si conclude entro il termine di 45 giorni dal ricevimento del piano delle alienazioni e valorizzazioni, con l'obbligo di motivazione in caso di parere negativo, fermo restando l'eventuale termine più breve previsto dalla legge regionale ovvero disciplina regionale di semplificazione».

4. 1. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino, Ria.

Dopo il comma 4-decies, aggiungere il seguente:

4-undecies. I valori di chiusura dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, rientrano nel bilancio di parte corrente dell'ente sottoscrittore. In particolare per gli enti locali, il valore di chiusura:

a) se positivo, si iscrive tra le entrate extratributarie (Titolo III), proventi diversi (Categoria 5), altri proventi diversi, voce economica 29 - codice gestionale 3513 della codifica SIOPE denominata Proventi da imprese e da altri soggetti privati;

b) se negativo, si iscrive tra le spese correnti (Titolo I), oneri straordinari della gestione corrente (intervento 08), voce economica 00 - codice gestionale 1802 della codifica SIOPE denominata Altri oneri straordinari della gestione corrente.

4. 214. Boccia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'Elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è aggiunta, in fine, la sezione «Garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, articolo 1, comma 2:

2010: 40;

2011: 40;

2012: 20»;

b) alla sezione «Altri interventi», sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009» sono soppresse;

2) le parole: «decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, articolo 1, comma 2» sono soppresse;

3) le parole «181, 113, 60» sono sostituite dalle seguenti: «141, 73, 40».

4. 215. Lolli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 2, comma 187, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «il 30 per cento delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse».

4. 36. Ciccanti, Tassone, Galletti.

Al comma 7, lettera b), dopo le parole: di cui un sesto aggiungere le seguenti: equamente assegnato alla provincia di Roma e.

4. 39. Ciccanti, Tassone, Galletti.

Al comma 8, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: La convenzione stabilisce in ogni caso che il Comune di Roma, anche in caso di mancato introito derivante dalle operazioni di conferimento, trasferimento o vendita delle quote dei fondi immobiliari di cui al comma 190 estingue l'anticipazione entro il 31 dicembre 2010 utilizzando proprie risorse finanziarie o patrimoniali.

4. 151. Lanzillotta.

Al comma 8, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) le risorse di cui alla lettera e) che si rendono disponibili per il bilancio consolidato dello Stato ai fini del patto di stabilità vengono messe immediatamente a disposizione dei bilanci dei Comuni sottodotati individuati ai sensi dell'articolo 9 comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

4. 44. Nannicini.

Subemendamento all'emendamento 4. 500 delle Commissioni

All'emendamento 4. 500 delle Commissioni, primo periodo, dopo le parole: presente decreto aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Conseguentemente, all'ultimo periodo, dopo le parole: gestione ordinaria, tutte le aggiungere le seguenti: entrate di competenza e le.

0. 4. 500. 1. Rubinato, Quartiani.

Sostituire i commi 8-bis e 8-ter con il seguente:

8-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, gestito con separato bilancio e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008. A partire dalla data di nomina del nuovo Commissario, il Sindaco di Roma cessa dalle funzioni di Commissario straordinario del Governo per la gestione dello stesso piano di rientro. Il Commissario straordinario del Governo procede alla definitiva ricognizione della massa attiva e della massa passiva rientrante nel predetto piano di rientro. Per il comune di Roma, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono fissati i nuovi termini per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010, per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2009, per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2,

del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per l'assestamento del bilancio relativi all'esercizio 2010. Ai fini di una corretta imputazione al piano di rientro, con riguardo ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e al comma 12 dell'articolo 255 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il primo periodo del comma 3 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere sino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data.

4. 500. Le Commissioni.

Sostituire i commi 8-bis e 8-ter con il seguente:

8-bis. L'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

«Art. 78. - (*Disposizioni urgenti per Roma capitale*). - 1. L'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008 è garantita nell'ambito della gestione ordinaria del comune di Roma. Il comune di Roma si impegna a sottoscrivere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un accordo con il Governo, per la gestione del piano di rientro. Una nuova e definitiva versione del piano di rientro è redatta dal comune di Roma entro ulteriori sessanta giorni.

2. Ai fini della sottoscrizione del citato accordo, il piano di rientro è valutato da una struttura tecnica di monitoraggio formata da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e da rappresentanti dell'ANCI, nonché dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato-città e autonomie locali, rispettivamente, entro quindici e trenta giorni dall'invio. La Conferenza permanente, nell'esprimere il parere, tiene conto del parere della citata struttura tecnica, ove reso. Alla sottoscrizione del citato accordo si dà luogo anche nel caso sia decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni.

3. La sottoscrizione dell'accordo e la relativa attuazione costituiscono presupposto per l'accesso al maggior finanziamento previsto in base alla normativa vigente. L'erogazione del maggior finanziamento avviene per una quota pari al 40 per cento a seguito della sottoscrizione dell'accordo. Le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva dell'attuazione del piano.

4. Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per il comune di Roma, che è obbligato a rimuovere i provvedimenti e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro.

5. La verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità semestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti comunali di spesa, e comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul piano di rientro, sono trasmessi alle strutture preposte alla sua verifica. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza, esprime un parere preventivo sui provvedimenti indicati nel piano di rientro».

4. 216. Causi, Argentin, Bachelet, Coscia, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Giachetti, Madia, Morassut, Pompili, Tocci.

Sostituire i commi 8-bis e 8-ter con i seguenti:

8-bis. L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2008 n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 è sostituito dal seguente: «Il

piano di rientro di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con la situazione economico-finanziaria del comune di Roma e delle società da esso partecipate, gestito con separato bilancio e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2008, con le successive integrazioni proposte dal Commissario straordinario, è assunto al bilancio dello Stato.».

8-ter. I criteri e le modalità dell'assunzione da parte dello Stato del piano di rientro di cui al comma **8-bis** sono determinati con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze. I predetti decreti disciplinano anche le modalità organizzative relative alla gestione del piano di rientro. Ai soli fini della individuazione delle procedure di riconoscimento e di liquidazione della massa passiva si applica, in quanto compatibile, l'articolo 254 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8-quater. A partire dal 1° aprile 2010 il sindaco di Roma cessa dalle funzioni di Commissario straordinario di Governo per la gestione del piano di rientro di cui all'articolo 78, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; a partire dalla stessa data è nominato un Commissario straordinario di Governo, scelto tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato.

8-quinquies. All'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «anche non scadute», sono aggiunte le parole: «compresi gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 205-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

4. 49. Marsilio, Rampelli.

Sostituire il comma 8-bis, con il seguente:

8-bis. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, cessa le sue funzioni con l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per assolvere alla funzioni connesse all'attuazione del piano di rientro di cui al citato articolo 78 è nominato dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, un Commissario straordinario scelto tra personalità dotate di alta e consolidata competenza nei settori dell'amministrazione e della finanza pubblica.

4. 152. Lanzillotta.

Al comma 8-ter, primo periodo, sopprimere le parole: in ogni caso la piena separazione patrimoniale della stessa rispetto alla gestione ordinaria e.

***4. 153.** Lanzillotta.

Al comma 8-ter, primo periodo, sopprimere le parole: in ogni caso la piena separazione patrimoniale della stessa rispetto alla gestione ordinaria e.

***4. 212.** Causi, Argentin, Bachelet, Coscia, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Giachetti, Madia, Morassut.

Al comma 8-ter, sopprimere l'ultimo periodo.

****4. 154.** Lanzillotta.

Al comma 8-ter, sopprimere l'ultimo periodo.

****4. 213.** Causi, Argentin, Bachelet, Coscia, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Giachetti, Madia, Morassut, Pompili, Tocci, Boccia.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9.1. Il Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è rifinanziato nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2010, 5 milioni per l'anno 2011 e 15 milioni di euro per l'anno 2012.

9.2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 9.1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, a 5 milioni di euro per l'anno 2011 e a 15 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede: per l'anno 2010, mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191; per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; e per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

9.3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 61. Marinello.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9.1. I maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia, rispetto alla disponibilità del Servizio sanitario regionale, calcolati sulla base della quota capitaria, gravano sul bilancio comunale. A tal fine, al comune di Campione d'Italia è assegnata per l'anno 2010 la somma di due milioni di euro.

9.2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9.1, pari a due milioni di euro, per l'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. 90. Codurelli, Vannucci.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9.1. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i trasferimenti erariali in favore di tali enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-*quater*, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2010.

9.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9.1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. 70. Giovanelli, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9.1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articolo 128, comma 2, ultimo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

4. 2. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino, Ria.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9.1. Al comma 37, dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «ovvero al 30 per cento dei proventi di cui al primo periodo, qualora questi ultimi siano superiori a 103.290.000 euro» sono soppresse.

4. 87. Codurelli, Vannucci.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9.1. Alle entrate del comune di Campione d'Italia derivanti dalle gestioni di cui al regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201, convertito dalla legge 8 maggio 1933, n. 505, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

4. 88. Codurelli, Vannucci.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9.1. A decorrere dall'anno 2008 le somme assegnate al comune di Campione d'Italia ai sensi dell'articolo 7-bis della legge 31 marzo 2005, n. 43 possono essere utilizzate anche per finanziare i maggiori costi per il personale statale operante in Campione d'Italia gravanti sul bilancio del comune stesso. Conseguentemente, è ridotto in misura corrispondente il contributo attribuito al Comune di Campione d'Italia, di cui al comma 37 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998 n. 448.

4. 89. Codurelli, Vannucci.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. - (Modifiche al regime impositivo sui rifiuti) - 1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61, è aggiunto il seguente comma: «4. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo del servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato previsti dal decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158.»

b) all'articolo 65, il comma 2, è sostituito dal seguente : «2. La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare.»;

c) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: «articolo 72. - (Riscossione) - 1. La tassa è riscossa dal Comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»

d) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli. 69, 71, e 78.

2. Per il 2010 e, successivamente, fino all'emanazione della normativa di attuazione dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni possono applicare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

3. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive.».

4. Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con le altre disposizioni vigenti in materia.

5. L'articolo 5, comma 2-quater, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, è abrogato.

6. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Anci, possono essere stabilite le ulteriori modalità attuative della Sentenza della Corte Costituzionale n.238 del 2009.

***4. 038.** Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino, Ria, Delfino.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. - (Modifiche al regime impositivo sui rifiuti) - 1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61, è aggiunto il seguente comma: «4. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo del servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato previsti dal decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158.»

b) all'articolo 65, il comma 2, è sostituito dal seguente : «2. La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare.»;

c) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: «articolo 72. - (Riscossione) - 1. La tassa è riscossa dal Comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»

d) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli. 69, 71, e 78.

2. Per il 2010 e, successivamente, fino all'emanazione della normativa di attuazione dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni possono applicare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e

tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

3. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive.».

4. Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con le altre disposizioni vigenti in materia.

5. L'articolo 5, comma 2-quater, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, è abrogato.

6. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Anci, possono essere stabilite le ulteriori modalità attuative della Sentenza della Corte Costituzionale n.238 del 2009.

***4. 061.** Graziano, Causi, Marchi, De Micheli, Fontanelli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. - (Modifiche al regime impositivo sui rifiuti) - 1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61, è aggiunto il seguente comma: «4. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo del servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato previsti dal decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158.»

b) all'articolo 65, il comma 2, è sostituito dal seguente : «2. La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare.»;

c) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: «articolo 72. - (Riscossione) - 1. La tassa è riscossa dal Comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»

d) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli. 69, 71, e 78.

2. Per il 2010 e, successivamente, fino all'emanazione della normativa di attuazione dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni possono applicare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

3. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive.»

4. Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lett. e), del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con le altre disposizioni vigenti in materia.

5. L'articolo 5, comma 2-quater, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, è abrogato.

6. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Anci, possono essere stabilite le ulteriori modalità attuative della Sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009.

***4. 0150.** Leo, Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. - (Definizione e recupero della Tariffa di Igiene Ambientale) - 1. I soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, a cui è affidata la gestione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tale tariffa, sono iscritti di diritto all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Le società affidatarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani o loro controllate, iscritte di diritto all'albo in virtù del comma che precede, devono adeguarsi alle condizioni ed ai requisiti per l'iscrizione all'albo entro il 31 dicembre 2010. Decorso inutilmente tale termine, le società decadranno dal potere di applicare e riscuotere la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per le annualità successive al 2010.

3. Le modificazioni del bilancio di previsione per il 2010 conseguenti alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 23 luglio 2009 adottate da parte degli enti locali che abbiano a tale data già approvato il regolamento comunale istitutivo della Tariffa di Igiene Ambientale e già affidato la gestione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani agli affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani non costituirà innovazione del bilancio comunale ai fini del Capo III del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il Ministero dell'economia e l'Agenzia delle Entrate, per quanto di rispettiva competenza, sono autorizzati ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti i provvedimenti per consentire ai contribuenti la deducibilità nel periodo di imposta 2010 delle somme a tal fine indebitamente versate.

5. All'onere di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

4. 0151. Bernardo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. - (Credito d'imposta per l'IVA corrisposta dagli utenti domestici sulla tariffa rifiuti).
- 1. Gli utenti domestici che hanno corrisposto l'IVA sulla Tariffa di igiene ambientale, istituita ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, hanno diritto ad un credito d'imposta sull'Irpef, pari all'IVA corrisposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

2. La compensazione di cui al comma 1 sarà fruibile nell'anno d'imposta 2010, in sede di

presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2009.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad un miliardo di euro per tutte le annualità d'imposta in cui l'IVA sulla TIA è stata versata dai contribuenti, si provvede utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, previsto nella Tabella A della presente legge finanziaria 2010, nell'ambito delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente.

4. 036. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino, Ria.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. - (*Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni*). - 1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa» sono soppresse.

4. 042. Tassone, Mantini, Ciccanti, Galletti, Mannino.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. - (*Disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti*). - 1. All'articolo 9, comma 1, lettera a) numero 2), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: «non si applicano» sono inserite le seguenti: «agli enti locali».

4. 04. Ciccanti, Tassone, Galletti, Ria.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. - 1. All'articolo 13-bis del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

«1-ter. I comuni e le province sono esenti dalla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tabella annessa al presente decreto».

4. 07. Ciccanti, Tassone, Galletti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. - (*Riversamento comuni alluvionati*) - 1. All'articolo 2, comma 14, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è aggiunto in fine il seguente periodo:

«Allo stesso fine, i Comuni che hanno adempiuto alla restituzione delle somme non spese ai sensi del decreto legge 30 gennaio 1998 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998 n. 61, possono chiedere il riversamento di quanto non utilizzato».

4. 043. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. - (*Base imponibile ICI per immobili non iscritti in catasto*) - 1. La lettera a) del comma 173 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita dalla seguente:

«a) Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 504 del 1992 è sostituito dal seguente:

"4. Per i fabbricati non iscritti in catasto diversi da quelli indicati nel comma 3, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti di qualsiasi tipo, purché influenti sulla determinazione della rendita catastale, nelle more dell'espletamento delle procedure di iscrizione o variazione catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione, nei modi previsti dalla legge, della nuova rendita attribuita non sono dovute sanzioni ed interessi per gli atti di accertamento derivanti dall'applicazione del presente comma. Nel caso in cui la nuova rendita attribuita risulti inferiore a quella applicata ai sensi del presente comma, il contribuente ha diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza secondo i termini e le modalità vigenti in base alla legge e al regolamento comunale"».

4. 037. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. - (Semplificazione adempimenti). - 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Il Ministero dell'interno, a valere sui trasferimenti a qualsiasi titolo effettuati a favore dei Comuni, è autorizzato ad attribuire direttamente al soggetto costituito dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) per la realizzazione delle finalità di cui al comma 5, l'importo del contributo ivi previsto».

4. 01. Osvaldo Napoli, De Micheli, Galletti, Dal Lago, Bressa, Cambursano.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. (Modello unico di dichiarazione ambientale) - Al comma 2-quinquies dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «30 aprile 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2011» e le parole: «all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2010»;

b) al secondo periodo, le parole da: «Per le dichiarazioni» fino a: «all'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2009, con riferimento all'anno 2008, nonché entro il 30 aprile 2010, con riferimento all'anno 2009»;

c) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nonché per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto, entro il 30 giugno 2010 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nel 2009. Le quote di mercato calcolate dal comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE sono comunicate ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante il sito www.registroaee.it, previo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei RAEE, o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori, comunicano entro il 30 giugno 2010 al Registro nazionale dei

soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, esportate, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2009, suddivise secondo l'Allegato IA del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e, per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali.».

4. 0152. Fallica.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. - (*Razionalizzazione delle sanzioni in materia di tributi locali*). - 1. L'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, è sostituito dal seguente: «Art. 11 (*Sanzioni in materia di tributi locali*). - 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia prevista in materia di tributi locali si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento del tributo dovuto, con un minimo di 200 euro.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del maggior tributo. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare del tributo, si applica la sanzione amministrativa da 50 a 200 euro.

3. La stessa sanzione di cui al comma 2 si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, quando dovuta, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata o incompleta o infedele dichiarazione.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione».

2. Sono abrogati e restano abrogati gli articoli 292 e 296 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175; gli articoli 12, 13, 14, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473; l'articolo 4, comma 10 e l'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144; l'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; gli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

4. 035. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino, Ria.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. - 1. All'articolo 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2003, n. 326, le parole: «non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici» sono sostituite dalle seguenti: «non compatibili alle norme paesaggistiche e alle prescrizioni degli strumenti paesaggistici».

4. 08. Tassone, Ciccanti, Galletti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. - 1. All'articolo 1, comma 434, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le parole: «fatta salva la destinazione delle aree stesse a finalità di pubblica utilità deliberata dal consiglio comunale».

4. 010. Ciccanti, Tassone, Galletti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. - 1. All'articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale vincolo è derogato se sulle predette aree sono realizzate da soggetti privati opere di interesse pubblico senza fini di lucro, approvate dal consiglio comunale».

4. 011. Ciccanti, Tassone, Galletti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. - 1. All'articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I comuni possono concedere in deroga a terzi in diritto di superficie le predette aree, al solo fine della realizzazione di opere di interesse pubblico approvate dal consiglio comunale».

4. 012. Ciccanti, Tassone, Galletti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. - (Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali). - 1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «corso-concorso» sono sostituite dalla seguente: «corso»;

b) al comma 5, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le tre prove scritte sono articolate in due elaborati teorici e in una prova pratica. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le materie oggetto delle prove che dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, ordinamento e contabilità degli enti locali, tecnica normativa e tecniche di direzione. Il consiglio nazionale di amministrazione determina inoltre il punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello previsto dal bando di concorso. Al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento e alla conseguente predisposizione della graduatoria dei partecipanti al corso medesimo, approvata dal consiglio nazionale di amministrazione. Coloro che conseguono l'abilitazione di cui al comma 1 hanno diritto all'iscrizione all'albo nazionale nella fascia iniziale. Per i concorsi in atto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ha diritto all'iscrizione all'albo nazionale un numero di partecipanti al corso pari a quello predeterminato ai sensi del comma 3, maggiorato di una percentuale del 30 per cento.»;

d) il comma 7 è abrogato.

4. 055. Marinello, La Loggia, Pagano, Osvaldo Napoli, Cazzola, Germanà, Torrisi, Antonino Foti, Pelino, De Girolamo, Gioacchino Alfano, Di Biagio.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. - (Modifiche all'articolo 13 del decreto del presidente della Repubblica n. 465 del 1997, in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali). - 1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello previsto dal bando di concorso. Al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento e alla conseguente predisposizione della graduatoria dei partecipanti al corso medesimo, approvata dal consiglio nazionale di amministrazione. Coloro che conseguono l'abilitazione di cui al comma 1 hanno diritto all'iscrizione all'albo nazionale nella fascia iniziale. Per i concorsi in atto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ha diritto all'iscrizione all'albo nazionale un numero di partecipanti al corso pari a quello predeterminato ai sensi del comma 3, maggiorato di una percentuale del 30 per cento.»;

b) il comma 7 è abrogato.

2. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, determinato il numero complessivo dei segretari da iscrivere all'albo nazionale ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, provvede a decurtare da esso un numero di posti corrispondente a quello degli idonei del concorso pubblico per l'ammissione di trecentonovanta borsisti al terzo corso-concorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 6 marzo 2007, che sono ammessi a frequentare un successivo corso-concorso.

4. 054. Marinello, Pagano, Osvaldo Napoli, Cazzola, Germanà, Torrisi, Di Biagio, Pelino, Antonino Foti, De Girolamo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis - 1. Al comma 6-ter dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei comuni, i loro consorzi e associazioni».

4. 051. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino, Ria.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. - (*Interventi nelle zone del Belice*) - 1. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2009 dall'articolo 2, comma 9, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2010. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa previste per l'anno 2010 di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

4. 056. Marinello.